

## Prepensionamento

Il diritto al prepensionamento parte dal 62.esimo anno di età in base alle disposizioni RESOR.

## Assunzione / licenziamento

I primi due mesi di lavoro sono considerati periodo di prova; tale periodo può essere prolungato, previo accordo scritto, al massimo per un mese. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con preavviso di cinque giorni. Concluso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti, per la fine del mese, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario mensile o orario:

- nel 1° anno di servizio con preavviso di un mese;
- dal 2° fino al 9° compreso con preavviso di due mesi;
- dal 10° anno con preavviso di tre mesi.

## In caso di disoccupazione parziale o totale rivolgetevi ai segretariati OCST

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

### SEGRETARIATO CANTONALE

v. Balestra 19 6900 Lugano +41 91 921 15 51

### SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

<b>Bellinzona-Giubiasco</b> Via Campagna 5A	821 41 51	<b>Lamone</b> via Cantonale 19	966 00 63
<b>Biasca</b> Via Bellinzona 26	873 01 20	<b>Locarno</b> v. Lavizzari 2	751 30 52
<b>Chiasso</b> via Bossi 12	682 55 01	<b>Mendrisio</b> via Lanz 25	640 51 11

### SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

<b>Bellinzona</b> Piazza G. Buffi 6a	821 41 61	<b>Locarno</b> v. della Posta 8	752 00 40
<b>Biasca</b> Via Bellinzona 26	873 01 26	<b>Massagno</b> v. S. Gottardo 50	911 88 60
<b>Chiasso</b> via Bossi 12	682 59 05	<b>Mendrisio</b> via Lanz 25	640 51 11

### PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

[www.ocst.ch](http://www.ocst.ch)



organizzazione  
cristiano-sociale  
ticinese



# GESSO 2024

## AUMENTI SALARIALI

A partire dal 1. Gennaio 2024 il salario di tutti i lavoratori deve essere aumento di CHF 35.00 al mese rispettivamente cts 20 all'ora.

## SALARI MINIMI (invariati rispetto al 2023)

<b>classe salariale</b>	<b>Qualifica</b>	<b>orario</b>	<b>mensile</b>
1. <u>capo</u>	Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	fr. 31.10	fr. 5'483.-
2. <u>gessatore con qualifica</u>	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC.	fr. 29.60	fr. 5'166.-
3. <u>gessatore senza qualifica</u>	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.	fr. 28.60	fr. 4'992.-
4. <u>intonacatore o plafonatore</u>	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.	fr. 27.10	fr. 4'779.-
5. <u>lavoratore con esperienza professionale / CFP</u>	Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in CH. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale "manovale". Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell'entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d'esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018.	fr. 25.40	fr. 4'420.-
6. <u>manovale</u>	Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale.	fr. 24.60	fr. 4'296.-

Giovane lavoratore - AFC 1° anno	fr. 25.40	fr. 4'419.60
Giovane lavoratore - AFC 2° anno	fr. 26.40	fr. 4'593.60
Giovane lavoratore - AFC 3° anno	fr. 27.40	fr. 4'767.60
Giovane lavoratore - AFC 4° anno	fr. 28.60	fr. 4'976.40
Giovane lavoratore - CFP 1° anno	fr. 22.00	fr. 3'828.00
Giovane lavoratore - CFP 2° anno	fr. 23.00	fr. 4'002.00
Giovane lavoratore - CFP 3° anno	fr. 24.00	fr. 4'176.00
Apprendista 1° anno - AFC	fr. 5.60	fr. 975.00
Apprendista 2° anno - AFC	fr. 7.79	fr. 1'355.00
Apprendista 3° anno - AFC	fr. 11.15	fr. 1'940.00
Apprendista 1° anno - CFP	fr. 4.00	fr. 700.00
Apprendista 2° anno - CFP	fr. 5.75	fr. 1'000.00

### Calendari di loro e flessibilità

- Calendario sezionale senza ore flessibili e senza recupero ponti per un totale di 250 giorni lavorativi e 2'018 ore possibili
- Calendario sezionale con ore flessibili e recupero ponti per un totale di 247 giorni e 2'018 ore possibili
- La durata settimanale deve essere compresa tra un minimo di 37.5 ore ed un massimo di 42.50 ore
- Il contatore di ore flessibili può conteggiare al massimo 80 ore annuali. Il saldo positivo delle ore flessibili a fine del mese di aprile dell'anno successivo deve essere retribuito con il 25% di supplemento (eventuali ore negative non possono essere compensate: il saldo delle ore flessibili deve essere azzerato)

### Indennità di vacanza e festività infrasettimanali

**Diritto alle vacanze:** per i lavoratori con più di 20 e meno di 50 anni d'età, 25 giorni lavorativi per i pagati a salario mensile, pari al 10,64% per i pagati ad ora.  
Per i lavoratori con meno di 20 e più di 50 anni di età, 30 giorni lavorativi per i pagati a mese, pari al 13,04% per i pagati ad ora.

**Festività:** vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.

### Vacanze collettive

Dal 1° agosto al 16 agosto compresi.

### Tredicesima mensilità

I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo, il lavoratore riceverà con l'ultima paga l'8,3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

### Indennità giornaliera

È prevista un'indennità forfettaria come indennizzo per il tempo di viaggio e il pranzo. L'indennità giornaliera verrà riconosciuta a tutti i dipendenti e l'importo verrà stabilito in base alla distanza percorsa per raggiungere il cantiere dalla sede principale della ditta.

Percorso stradale (km)	Indennità giornaliera (Fr.)
0 - 30	15.-
31-40	20.-
41 - 60	27.-
Oltre i 60	37.-

I medesimi importi valgono anche i lavoratori assunti tramite agenzie interinali. L'introduzione dell'indennità giornaliera esclude, di conseguenza, il pagamento di fr. 1.40 per ogni ora di lavoro così come l'indennità di trasferta.

### Assicurazione malattia

L'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca un'indennità giornaliera dell'80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.

### Assicurazione infortuni

80% del salario dal 1° giorno (giorni di carenza a carico della ditta).

### Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito. Sono ammessi solo i contratti di lavoro a tempo parziale in cui il lavoratore viene regolarmente impiegato dal datore di lavoro per ore, mezza giornata o giornate. Il contratto di lavoro deve perciò indicare:

- Grado di occupazione (percentuale);
- Giorni della settimana;
- Fascia oraria d'impiego (dalle - alle).

I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno venir notificati alla Commissione paritetica.

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore una volta al mese. Il datore di lavoro deve inviare, trimestralmente, alla Commissione Paritetica copia delle buste paga e dei relativi bonifici bancari.

### Personale interinale e assunzioni d'impiego

Il numero di lavoratori assunti tramite agenzie di collocamento o tramite assunzioni di impiego (notifiche online di assunzioni d'impiego presso datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni lavorativi o 3 mesi per anno civile) deve essere proporzionale al numero dei collaboratori della ditta presenti sul cantiere, vale a dire che:

- da 1 a 6 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego di 2 lavoratori;
- da 7 a 10 lavoratori presenti, sarà ammesso il prestito o l'assunzione di 3 lavoratori;
- oltre i 10 lavoratori presenti, sarà ammesso il prestito o l'assunzione del 30%.

Queste condizioni vengono derogate in caso di lavori che sottostanno alla Legge sulle Commesse Pubbliche (LCPubb).